



AREA TECNICA PATRIMONIO

U.O. SERVIZI AMBIENTALI

ORDINANZA SINDACALE N. 21 / 2025

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE VENATORIA 2025-2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 lettera e) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta *“l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*;
- l'art. 21 lettera f) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta di *“sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”*;
- tale norma se non rispettata può comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di coloro che si trovano a transitare nelle vicinanze;
- durante il periodo di esercizio dell'attività venatoria pervengono al Comune segnalazioni relative alla presenza di spari nelle immediate vicinanze dei centri abitati, agglomerati urbani, o luoghi di lavoro;
- per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario creare una fascia di rispetto inibita all'esercizio dell'attività venatoria in quelle zone in cui la problematica lamentata è stata più presente tenendo conto della tipologia venatoria esercitata

nel territorio di questo Comune;

PRESO ATTO:

- del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 179 del 6 novembre 2018 ed è stato pubblicato sul BUR n.361 del 14 novembre 2018;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1340 del 01/08/2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto la perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 in territorio di Bologna in attuazione del Piano Faunistico Regionale 2018-2023;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 2350 del 27/12/2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "Ampliamento, rettifica e istituzione di zone di protezione nel territorio di Bologna ai sensi dell'articolo 19, comma 2, I.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2018- 2023";
- della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia Romagna n. 149 del 21 dicembre 2023 con la quale è stata approvata la proroga del "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 801 del 26/05/2025 della Regione Emilia Romagna che definisce il calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

RICHIAMATA inoltre l'ordinanza sindacale n. 15/2024 riportante le aree soggette a divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2024-2025;

PRECISATO CHE:

- sono state effettuate indagini con il personale della competente Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna che ritengono congruo il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in alcune zone del Comune di Castenaso, come individuate in allegato, per ragioni di pubblica incolumità;
- sentito il parere anche delle competenti Associazioni Venatorie;

RITENUTO quindi indispensabile e urgente, emanare un provvedimento dell'autorità Comunale con il quale, partendo dai presupposti di legge, viene vietata l'attività venatoria in apposite e circoscritte aree e per il periodo di durata dell'attività venatoria stessa, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete, eliminando potenziali pericoli di incidenti e danno a persone e cose, in

continuità con i divieti stabiliti con ordinanza n. 15/2024;

CONSTATATO CHE l'apposizione del divieto di caccia nelle aree circoscritte individuate in allegato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale di Castenaso rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la L.R. 8/1994 s.m.i.;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

per l'intera durata della stagione venatoria 2025-2026, come definita dalla Delibera della Giunta Regionale n. 801 del 26/05/2025 della Regione Emilia Romagna, ed eventuali modifiche ed estensioni, il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nelle aree del territorio comunale campite in blu nella planimetria allegata che rappresenta parte integrale e sostanziale del presente atto.

DISPONE

- 1.** che i confini di tali zone, come individuate nella planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrale e sostanziale, vengano adeguatamente segnalati mediante posa di appositi cartelli di divieto, collocati su pali installati in modo da essere visibili ad occhio nudo e in condizioni di visibilità normale, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, e che comunque nel caso di contenziosi sono da valersi i confini riportati nella planimetria allegata;
- 2.** che la presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Castenaso;
- 3.** che nelle zone di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari del cacciatore e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- 4.** che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della vigente legislazione in materia di attività venatoria;
- 5.** che in detta zona è consentita la cattura di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale in cui la presenza di detti capi è minore nei modi e nelle forme di Legge;
- 6.** che in dette zone sarà possibile effettuare piani di controllo faunistico nel rispetto della tutela delle persone e delle cose come previsto dal vigente T.U. legge di P.S, ai fini di contenere eventuali danni arrecati dalle specie oggetto del controllo;

- 7.** che l'inottemperanza costituisce illecito ai sensi art. 650 C.P. per i provvedimenti di competenza;
- 8.** che la sorveglianza per l'esecuzione della presente è demandata alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste, alla Polizia Locale, alla Forza Pubblica;
- 9.** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Sezione di Bologna, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199);
- 10.** il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Castenaso;
- 11.** che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online per 30 giorni e nel sito istituzionale del Comune;
- 12.** che la presente ordinanza venga comunicata:
- Regione Emilia Romagna -Agricoltura, caccia e pesca;
 - all'Assessorato Agricoltura della Città Metropolitana di Bologna;
 - al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
 - alla Stazione Carabinieri di Castenaso;
 - alla Polizia Locale di Castenaso;
 - Guardie Volontarie;
 - alle Associazioni Venatorie locali.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile annullando e sostituendo eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la stessa.

Li, 12/09/2025

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)